

(N. 1619)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 marzo 1951 (V. Stampato N. 1857)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MARZO 1951

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65 adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

Decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1946, n. 79;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei prodotti petroliferi e di abolire l'imposta di fabbricazione sul benzolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

OLI MINERALI.

Art. 1.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271):

Oli greggi di petrolio, naturali:	Per quintale
1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 271-a)-1):	
<i>alfa</i>) nelle caldaie e nei forni	L. 110
<i>beta</i>) nei motori	» 3.000
2) per altri usi (voce 271-a)-3)	» 5.000
Benzina (voce 271-b)-1)	» 10.500
Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2)	» 8.400
Petrolio (voce 271-b)-3)	» 8.000

Oli da gas:		
1) da usare direttamente come combustibili (voce 271-b)-4- <i>alfa</i>):		Per quintale
I) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°C.	L.	4.800
II) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15°C	»	3.000
2) per altri usi (voce 271-b)-4- <i>beta</i>)	»	4.800
Lubrificanti :		
1) oli bianchi (voce 271-b)-5- <i>alfa</i>)	»	11.300
2) altri (voce 271-b)-5- <i>beta</i>)	»	9.000
Residui della lavorazione (voce 271-b)-6):		
<i>Alfa</i>) da usare direttamente come combustibili:		
I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:		
A) densi	»	110
B) fluidi	»	110
più lire 28,80 per ogni unità percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20 per cento ma non il 30 per cento per quintale;		
II) nei motori	»	3.000
<i>gamma</i>) per altri usi	»	5.000
Vaselina (voce 273):		
a) naturale	»	2.500
b) artificiale, a base di paraffina	»	5.680
Paraffina solida (voce 274)	»	680
Cera minerale (voce 277):		
a) greggia (ozocerite greggia)	»	180
b) raffinata (ceresina)	»	460

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1946.

Art. 2.

È esente da nuova imposta la benzina che, avendo già regolarmente assolto il tributo, venga recuperata e rigenerata dalle smacchiatricie e lavanderie dopo i lavori di smacchiatura in cui l'abbiano impiegata.

Art. 3.

Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'articolo 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o

nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonché sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

A tale uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

La maggiore imposta dovuta in base al precedente articolo 3 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 5.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

Art. 6.

La tabella *B*, allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

BENZOLO.

Art. 7.

È abolita l'imposta di fabbricazione sul benzolo puro o raffinato e sul benzolo greggio di produzione nazionale e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

Art. 8.

È vietato l'impiego di benzolo come carburante, sia da solo che in miscela con altri prodotti petroliferi.

Il Ministero delle finanze può tuttavia autorizzare la preparazione di carburanti complessi di cui uno dei componenti sia il benzolo. In tale caso il benzolo impiegato deve essere assoggettato ad imposta di fabbricazione nella stessa misura di quella vigente per la benzina.

Art. 9.

I contravventori alle disposizioni di cui al precedente articolo 8 sono tenuti al pagamento dell'imposta corrispondente a quella di fabbricazione vigente per la benzina, applicata sul quantitativo di benzolo impiegato come carburante, e sono puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo dell'imposta stessa.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1951.

EINAUDI

DE GASPERI
VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA B.

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DEI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITE, DI TORBA, DI SCHISTI E SIMILI (VOCE 271 DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI), DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale
		Lire
271-b) 1	1. Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: 1° acquistati con speciali buoni da <i>automobilisti</i> e da <i>motociclisti</i> , stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato 2° consumati per l'azionamento delle <i>autovetture da noleggio</i> da piazza, compresi i <i>moscafi</i> che in talune località sostituiscono le vetture da piazza. 3° destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e di aviazione nei quantitativi di benzina che verranno accertati dall'Amministrazione finanziaria 4° impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale.	5.250 5.250 5.250 1.660
271-b) 2	2. Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale: impiegati nella fabbricazione di vernici	4.200
271-b) 3	3. Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.320
271-b) 5 <i>beta</i>)	4. Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e di aviazione nei quantitativi di lubrificanti che verranno accertati dall'Amministrazione finanziaria	4.500
281-b) 4 <i>alfa</i>)	5. Oli di petrolio, ecc., altri, oli da gas: destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e di aviazione, nei quantitativi di oli da gas che verranno accertati dall'Amministrazione finanziaria	Densità da 0,850 a 0,890 2.400 Densità superiore a 0,890 1.500
271-b) 4 <i>alfa</i>)	6. Oli di petrolio, ecc., altri:	
271-b) 6 <i>alfa</i>)	(oli da gas-residui della lavorazione): 1° impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale 2° impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati 3° acquistati con speciali buoni da <i>automobilisti</i> e da <i>motociclisti</i> stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato. 4° impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1 5° impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione)	110 110 Densità da 0,850 a 0,890 2.400 Densità superiore a 0,890 1.500 110 110

D'ordine, Il Ministro per le finanze

VANONI